

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3370

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIVERA, PIRO, BELLOCCHIO, USELLINI, ROMITA, SERRENTINO, VISCO, RUTELLI, SANGALLI, ROSINI, SERAFINI MASSIMO, DI PIETRO, FELISSARI, CASTAGNETTI GUGLIELMO, RAVASIO, CAPRILI, BINELLI, STRADA

Presentata il 17 novembre 1988

**Autorizzazione ad effettuare la « lotteria Mondiali '90 »
collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'organizzazione dei campionati mondiali di calcio del 1990 in Italia ha messo in evidenza le grandi potenzialità dell'industria del gioco del calcio, attesa anche la notevole popolarità di tale sport.

L'importante occasione ha peraltro evidenziato anche i pesanti interventi strutturali necessari per mettere l'Italia in grado di cogliere tutte le opportunità collegate alla manifestazione sia direttamente (rilancio dell'attività sportivo-calciistica) sia indirettamente. Per questo è stato necessario uno sforzo globale, non solo finanziario, di tutti quei soggetti centrali e periferici interessati alla materia.

Gli interventi per la realizzazione di opere e infrastrutture legate al Mondiali di calcio 1990 sono stati quindi concor-

dati dal Governo con le autorità locali (a volte con qualche polemica) nella volontà di rispettare non solo i rispettivi poteri e competenze ma anche le esigenze collettive. È chiaro però che tutti gli sforzi si sono dovuti concentrare essenzialmente sulla ristrutturazione e ricostruzione degli stadi interessati ai mondiali.

Il Governo ha previsto interventi straordinari (strade, ferrovie, porti, strutture alberghiere) da realizzare nelle dodici città, sedi delle gare.

Queste opere fruiranno di procedure speciali che ne consentiranno la realizzazione entro il marzo del 1990.

La selezione delle infrastrutture ha tenuto conto il più possibile della coerenza non solo con l'evento sportivo ma anche con i piani di sviluppo urbani e con il

fine di garantire interventi utili alla collettività.

Pare importante, in tale quadro, cogliere un'ulteriore occasione e affrontare alcuni problemi ormai annosi nel settore dello sport, realizzando proprio quelle opere (alcune delle quali segnalate anche in questa occasione dagli enti locali) finora omesse per carenza di risorse e perché non legate allo svolgimento dei Mondiali.

A ciò bisogna aggiungere che l'ingente intervento finanziario resosi necessario comporterà prevedibilmente nell'immediato una minore disponibilità finanziaria per opere ed attrezzature di base per le attività sportive degli handicappati; ciò sembra allontanare ancora di più la possibilità per i soggetti pubblici interessati di disporre di strutture sportive efficienti che non siano funzionali ad avvenimenti per l'attività professionistica. A noi sembra che questa manifestazione possa essere utilizzata anche per fronteggiare tale esigenza cogliendo tutte le occasioni che tale avvenimento offre. Si propone quindi l'autorizzazione di una lotteria legata ai

Mondiali del 1990. Ciò permetterà interventi a sostegno di quelle attività sportive che pur avendo un significato essenziale per una crescita sana dei nostri giovani non trovano normalmente il sostegno finanziario di *sponsor* non pubblici e che non potevano certo rientrare nel programma « Italia '90 ».

La normativa sulle lotterie è stata recentemente modificata con la legge 10 agosto 1988, n. 357, con la quale, tra l'altro, si trasferiscono all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le funzioni di organizzazione, propaganda, distribuzione e vendita dei biglietti delle lotterie. Si è inoltre espressamente indicato che ciò deve avvenire secondo principi di massima efficienza ed economicità.

Per conseguire in modo ottimale gli indicati obiettivi si ritiene utile la collaborazione di soggetti in grado di garantire il servizio migliore sia per la loro presenza nei settori del commercio, del turismo e delle comunicazioni, sia per la loro struttura organizzativa interna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata l'effettuazione, nell'anno 1990, della « lotteria Mondiali '90 » collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990.

ART. 2.

1. Alla « lotteria Mondiali '90 » si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotterie nazionali, salvo quanto disposto dalla presente legge.

2. Gli utili della lotteria istituita ai sensi dell'articolo 1 sono versati per metà in conto entrata del bilancio dello Stato e per metà all'Istituto per il Credito Sportivo ai fini della valorizzazione, potenziamento e realizzazione di strutture sportive di base destinate a sviluppare in particolare l'attività sportiva degli handicappati ed il loro accesso alle manifestazioni sportive.

ART. 3.

1. I biglietti della « lotteria Mondiali '90 » possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati e nel rispetto di quanto previsto dalle direttive e dai regolamenti delle Comunità europee nonché dalle convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali esistenti in materia. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze e secondo gli accordi presi con i singoli Stati interessati, a distribuire all'estero i biglietti della « lotteria Mondiali '90 ».

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.